

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 marzo al 12 aprile 1988)

INDICE

D'AMELIO, SALERNO: per l'attuazione delle disposizioni di legge relative alla assegnazione dei contributi finanziari previsti per le aziende facenti parte dei piani per insediamenti produttivi da realizzarsi nei comuni colpiti dal terremoto della Campania e della Basilicata (534) (risp. GORIA, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	Pag. 503
PIERRI: sull'applicazione, nei confronti degli amministratori dei comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, dell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, nella parte in cui dispone che il trattamento economico per gli amministratori e per i consiglieri comunali collocati in aspettativa e a carico delle amministrazioni dalle quali i medesimi dipendono, anche in relazione alla decisione dell'Enel di sospendere la retribuzione ai propri dipendenti che usufruiscono di tale aspettativa (388) (risp. GORIA, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	504
PINTO: per un intervento volto a disporre un accurato sopralluogo nella zona del Vallo di Diano (Salerno) ove nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio 1988 si è verificato un sisma di lieve entità (909) (risp. GASPARI, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>)	Pag. 505
POLLICE: per un intervento volto all'ultimazione dei lavori di allacciamento della rete fognante di Lametia Terme (Catanzaro) al depuratore costruito dall'ex SIR (162) (risp. GORIA, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	506
sulla legittimità della concessione, da parte del sindaco di Ragusa, della licenza edilizia per la realizzazione di un villaggio turistico da ubicare nel perimetro della riserva naturale denominata Pineta di Vittoria (168) (risp. PANDOLFI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	507
VIGNOLA: sullo stato di attuazione delle opere idriche previste per la Campania dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989 (324) (risp. GORIA, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	509

D'AMELIO, SALERNO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso che la legge n. 730 del 28 ottobre 1986, all'articolo 8, comma 5, prevede contributi finanziari pari a quelli previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, da concedere alle imprese industriali che andranno ad insediarsi nei PIP (Piani per investimenti produttivi), da realizzarsi da parte dei comuni disastri e gravemente danneggiati dal terremoto del 1980 nelle regioni Basilicata e Campania (articolo 8, comma 4, della legge n. 730 del 28 ottobre 1986);

visto che l'articolo 12 del decreto-legge n. 389 del 21 settembre 1987 precisa: «Gli oneri per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali e a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le attività industriali»;

considerato che tanta chiarezza, con precisi riferimenti a leggi in vigore (leggi n. 80 e n. 64), una volta tanto, non consente affatto equivoci nè ritardi, per cui sarebbe stato utile ed opportuno impartire precise disposizioni operative agli istituti di credito al fine di non disorientare gli operatori industriali, con conseguente grave pregiudizio per la ripresa economica e per il rilancio industriale e produttivo dei comuni disastri e gravemente danneggiati dal terremoto,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) perchè mai ritardi ed incertezze esistano nell'applicazione di precise leggi dello Stato, in vigore;

2) quali iniziative intenda eventualmente promuovere il Governo per garantire la piena praticabilità delle leggi citate.

(4-00534)

(21 ottobre 1987)

RISPOSTA. - È da premettere che non ha riscontrato adesione parlamentare la soluzione delineata nell'articolo 12 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, circa l'indicazione delle fonti di copertura della spesa derivante dagli interventi previsti nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, per stimolare gli insediamenti produttivi nelle zone maggiormente colpite dai sismi del 1980 e del 1981.

Per tale ragione in sede di reiterazione del decreto-legge si è evitato in particolare di far gravare sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, gli oneri relativi alla realizzazione degli insediamenti suindicati a carattere industriale.

Nel contempo è stata indicata una congrua fonte anche per quanto riguarda gli oneri da destinare agli interventi in favore dell'artigianato.

Ai sensi, pertanto, dell'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 474, convertito nella legge 20 gennaio 1988, n. 12, gli oneri graveranno, per entrambi i due settori, sugli stanziamenti destinati alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate e cioè sugli stanziamenti integrativi del fondo istituito con l'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria 1988 si procederà alla ripartizione della disponibilità di detto fondo mediante una specifica deliberazione del CIPE e in tale atto si terrà conto delle esigenze sottese alla

normativa introdotta dall'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 474.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

GORIA

(18 marzo 1988)

PIERRI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso che la materia dell'aspettativa per gli amministratori dei comuni terremotati è disciplinata dal 2° comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito nella legge n. 472 del 9 agosto 1986, integrato dal 5° comma dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge n. 120 del 27 marzo 1987;

considerato che tali norme, nell'autorizzare il collocamento in aspettativa fino al 31 dicembre 1987 del sindaco e di altri amministratori, nei comuni disastriati o gravamente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, nulla prevedono in maniera esplicita circa il soggetto cui debba gravare l'onere finanziario per le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori dipendenti che usufruiscono di tale aspettativa;

constatato che l'Enel, quale datore di lavoro, a partire dal mese di settembre 1987 ha sospeso la corresponsione della retribuzione ai propri dipendenti collocati in aspettativa, ai sensi delle sopra citate disposizioni legislative, invitando le amministrazioni comunali a rimborsare il costo sostenuto nel periodo dal 1° settembre 1986 al 31 agosto 1987;

rilevato, infine, che ciò crea una situazione di disparità in quanto per i dipendenti dello Stato la Corte dei conti continua a registrare i decreti di aspettativa e le amministrazioni periferiche continuano ad erogare le relative retribuzioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se è ancora applicabile il disposto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 57 del 1982, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nella parte in cui recita testualmente: «Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, è a carico delle amministrazioni... dalle quali i medesimi dipendono»;

nell'ipotesi negativa, quale ente e con quali mezzi finanziari dovrà far fronte all'onere per le retribuzioni da corrispondere agli amministratori che fruiscono dell'aspettativa.

(4-00388)

(24 settembre 1987)

RISPOSTA. - Si fa presente che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 474, così come sostituito dalla legge di conversione 20 gennaio 1988, n. 12, contiene nella parte finale una norma con la quale si dispone che l'onere per l'aspettativa degli amministratori dipendenti da

aziende private resti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Deve, quindi, ritenersi che non si sia mai perduto il titolo da parte di detti amministratori a vedersi rimborsare gli stipendi e le altre indennità dai comuni, i quali potevano richiedere il medesimo rimborso a carico del predetto fondo.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

GORIA

(11 marzo 1988)

PINTO. - *Al Ministro senza portafoglio per il cordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 1988 si è verificato nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, un sisma di non lieve entità che, ad una prima, superficiale verifica, fortunatamente sembra non abbia determinato danni al patrimonio edilizio;

che, però, detto movimento tellurico segue a quelli del 1980 e del 1981 che, invece, produssero danni consistenti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre un accurato sopralluogo da parte dei tecnici del Ministero della protezione civile al fine di verificare, da un lato, l'eventuale esistenza di nuovi danni e, dall'altro, il grado di resistenza, in relazione alla natura di quest'ultimo sisma, delle strutture edilizie restaurate o comunque realizzate dopo il terremoto del 1980, ciò per acquisire ogni utile elemento volto ad accrescere la sicurezza dei cittadini e dei loro beni in una zona classificata come sismica.

(4-00909)

(19 gennaio 1988)

RISPOSTA. - Le scosse telluriche che nei giorni 12 e 13 gennaio 1988 hanno colpito la zona di Vallo di Diano, in provincia di Salerno, sono state di lieve entità e tali, comunque, da non provocare danni al patrimonio edilizio.

Non si è reso, pertanto, necessario l'intervento della protezione civile che è autorizzata ad intervenire, come ormai è noto, solo quando l'evento calamitoso per intensità o estensione assuma il carattere di catastrofe nazionale.

Alla luce di quanto sopra, si evince, pertanto, che un'eventuale verifica della resistenza degli edifici restaurati o edificati dopo il 1980 può essere disposta dagli uffici del Genio civile della regione Campania, nella cui competenza rientra detta materia.

Si concorda, comunque, pienamente con le sollecitazioni, espresse nella interrogazione, volte all'acquisizione di una maggiore sicurezza delle popolazioni residenti in zone classificate ad altro rischio sismico, quali le popolazioni campane.

Si coglie lo spunto, a tale proposito, per ribadire la necessità di definire

al più presto un disegno di legge istitutivo del servizio nazionale di protezione civile, che possa assumere e definire le accresciute esigenze e bisogni in materia di tutela dal rischio sismico.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile

GASPARI

(1 ° marzo 1988)

POLLICE. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che nella città di Lametia Terme (Catanzaro) esiste un depuratore costruito dalla ex SIR (Società italiana resine) con contributi della Cassa per il Mezzogiorno e che doveva essere utilizzato anche dal comune di Lamezia per depurare gli scarichi urbani della città;

che la Cassa per il Mezzogiorno doveva intervenire per l'allacciamento della rete fognante della città al depuratore e che più volte l'ufficio provinciale d'igiene e profilassi ha dovuto vietare la balneazione nel tratto di mare interessato dagli scarichi urbani dei liquami per l'alto tasso d'inquinamento riscontrato,

l'interrogante chiede di sapere se è a conoscenza di tutto ciò e qual è la situazione attuale.

(4-00162)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA. – L'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno ha comunicato che l'impianto di depurazione, costruito nell'agglomerato industriale di Lametia Terme al servizio degli insediamenti in genere e di quelli SIR in particolare, è stato di recente convertito per il trattamento dei liquami urbani del comune di Lametia e contestualmente è stato finanziato il collettore che lo collega alla città, i cui lavori si prevede potranno essere ultimati entro il marzo 1988.

L'impianto stesso, però, potrà entrare in esercizio non appena saranno revisionate le opere costruite tra il 1975 ed il 1978 (progetto SAI/SE nn. 1031 e 1031/1) che, non entrate mai in esercizio per l'interruzione dei programmi SIR, hanno subito un fortissimo deterioramento che non consente oggi il loro funzionamento.

La perizia di revisione e di completamento sarà quanto prima sottoposta per l'approvazione all'esame degli organi deliberanti della suddetta Agenzia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

GORIA

(18 marzo 1988)

POLLICE. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* – Per sapere:

se risulta ai Ministri interrogati che entro il perimetro della riserva naturale «Pineta di Vittoria» ricadente nei territori di Vittoria, Comiso e Ragusa e ubicata nella vallata dell'Ippari (costituita dalla regione Sicilia con decreto dell'assessorato territoriale e ambientale del 27 dicembre 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* regione Sicilia n. 9 del 2 marzo 1985) e precisamente nelle contrade Piombo-Cammarana, presso Casa Pace (IGM 1:25.000, tavoletta Donnafugata, F 276 IV SO) è in atto la costruzione di un villaggio turistico denominato «Kastalia»;

come è possibile che detta costruzione stia avvenendo, nonostante sia espressamente vietata dal decreto in questione che afferma all'articolo 4 che «nei territori destinati a riserva e prereserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo articolo 5» (regolamento che non è stato ancora approvato) e nonostante sia vietata dalla legge quadro regionale n. 98/1981, articolo 22;

come i Ministri giudicano il comportamento del sindaco di Ragusa, competente per territorio, *a)* che ha concesso licenza di costruzione all'impresa del villaggio «Kastalia» nonostante sapesse che la pineta su cui si addossa la Casa Pace risultava eretta a riserva fin dal 1981 da parte della regione, col pericolo quindi che a seguito di futura perimetrazione la Casa Pace venisse a ricadere entro i confini della riserva, come poi è puntualmente avvenuto; *b)* che, convocato nel giugno 1984 a Palermo dall'assessore al territorio e all'ambiente per definire la perimetrazione della riserva, non provvide in seguito a ritirare la predetta licenza di costruzione, benchè fosse chiaro che l'area del futuro villaggio sarebbe ricaduta entro la riserva; *c)* che ha permesso che nel dicembre 1984 venissero iniziati i lavori di costruzione, con danni ambientali conseguenti e deturpazioni di un'area naturale che egli era cosciente fosse protetta dalla legge; *d)* che non ha provveduto a fare arrestare i lavori dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di perimetrazione, nonostante un'esplicita richiesta telegrafica della Lega ambiente siciliana e nonostante il decreto dica espressamente che «i comuni nell'ambito delle proprie competenze sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto» (decreto dell'assessorato citato);

se i Ministri in indirizzo ritengano che tale comportamento sia di aperta sfida alla legge, o quanto meno di omissione dei doveri d'ufficio.

Considerato infine che nella materia della protezione ambientale è riconosciuto che lo Stato debba avere un ruolo di orientamento generale, l'interrogante chiede di sapere come pensano di intervenire per evitare che principi generali di ordine costituzionale (godimento collettivo del paesaggio, delle bellezze naturali, eccetera) vengano nel caso specifico così palesemente calpestati grazie alla inerzia assoluta delle autorità locali e, perchè no!, grazie anche alla loro complicità e se ritengano che l'impresa debba liberamente continuare i lavori predetti, sottraendo così illecitamente una bellezza naturale alla collettività per consegnarla, dopo averla orrendamente sfigurata, ad un gruppetto di privati.

(4-00168)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA. - Si premette che, a norma degli articoli 14 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, concernente l'approvazione dello statuto della regione Sicilia, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, la suddetta regione, in materia di agricoltura e foreste, ha, nell'ambito del proprio territorio, la legislazione esclusiva ed esercita le relative funzioni esecutive e amministrative.

A norma, poi, dell'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, concernente l'esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli uffici regionali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero stesso nel territorio della regione sono organi dell'amministrazione regionale.

Si aggiunge che, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio sono state trasferite alla regione siciliana che ha pertanto competenza esclusiva in materia.

In tale situazione, questo Ministero ha interessato la regione per il tramite del competente Commissariato del Governo, il quale ha riferito che l'assessorato allo sviluppo economico (l'attuale assessorato regionale al territorio e all'ambiente), in data 26 luglio 1977 aveva concesso il previsto nulla osta alla costruzione del complesso alberghiero denominato «villaggio turistico Kastalia».

La costruzione del predetto villaggio turistico è attualmente in corso di esecuzione nella contrada Rifriscolaro del comune di Ragusa, in base alle concessioni edilizie nn. 161, 162, 163, 182, 183 e 184 del 1973 e della convenzione del 23 gennaio 1978, sottoscritta dal sindaco di Ragusa e dall'amministratore della STAI spa (Società turistico-alberghiera iblea).

Successivamente, l'articolo 31 della legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981 ha disposto l'istituzione della riserva naturale «Pineta Vittoria», il cui perimetro è stato stabilito con decreto dell'assessorato al territorio e all'ambiente del 27 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana del 2 marzo 1985.

Poichè il suolo di proprietà della STAI spa ricadeva nella zona B della riserva, il sindaco di Ragusa, in data 6 marzo 1985, ha provveduto a notificare alla Società l'ordinanza di sospensione della concessione n. 3, rilasciata il 9 febbraio 1985 per la lottizzazione n. 161 del 1973.

Avverso tale provvedimento la predetta Società ha fatto ricorso al TAR della Sicilia - sezione di Catania, il quale, con ordinanza n. 1201 del 21 maggio 1987, ha disposto la sospensione del provvedimento del sindaco di Ragusa, nonché del decreto dell'assessorato al territorio e all'ambiente del 27 dicembre 1984.

Il suddetto Commissariato di Governo ha, altresì, informato che la commissione edilizia del comune di Ragusa ha, peraltro, espresso parere favorevole per i singoli lotti del villaggio turistico «Kastalia» nelle sedute del 28 giugno 1985, 9 luglio 1985, 7 ottobre 1985, 27 novembre 1986 e 2 dicembre 1986.

Parimenti l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa, organo dell'assessorato agricoltura della regione Sicilia, in data 16 novembre 1987 ha riferito che, in base ai controlli effettuati, non sono state rilevate

inadempienze o violazioni degne di considerazione relative a norme o leggi in vigore.

Il citato organo di Governo presso la suddetta regione ha, infine, fatto presente che la soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, in base al decreto di vincolo n. 2040 del 9 ottobre 1984 dell'assessore regionale ai beni culturali e ambientali, ha vietato, con nota n. 1288 del 1° luglio 1987, l'edificazione dell'intero primo lotto del villaggio turistico in argomento.

Il Ministero dell'ambiente, interessato per quanto di competenza, ha fatto conoscere di avere richiesto in proposito l'attivazione di una indagine del nucleo operativo ecologico.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

PANDOLFI

(8 marzo 1988)

VIGNOLA. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per conoscere lo stato di attuazione (progettazione, appalto, stato di avanzamento delle opere) di ciascuna delle 21 opere idriche riguardanti la Campania, facenti parte dell'azione organica n. 4, di cui all'allegato al primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89, approvato dal CIPE il 29 dicembre 1986.

(4-00324)

(9 settembre 1987)

RISPOSTA. - Secondo quanto è stato comunicato dall'agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, sulla base delle 19 autorizzazioni ministeriali a tutt'oggi pervenute per la stipula delle convenzioni riguardanti la realizzazione di 19 delle 21 opere idrauliche previste dall'azione organica n. 4 in Campania, la situazione è la seguente:

tre opere relative a:

schema idrico Campania occidentale-campo pozzi Sammarco (tratto San Pietro Infine-Campopopino) per 28 miliardi;

nodo terminale San Prisco-strutture rilancio Q 204 per 16 miliardi;

campo pozzi galleria M. Tifata-opere elettromeccaniche, automazione per 8 miliardi.

Dette opere risultano attribuite per la relativa realizzazione, con decreto della protezione civile, alla regione Campania che vi sta pertanto provvedendo autonomamente;

sei convenzioni relative a:

schema idrico Campania occidentale-campo pozzi Telese, per 20 miliardi e 200 milioni;

schema idrico Campania occidentale-derivazione da traversa Enel Colle Torcino, primo lotto, per 15 miliardi;

acquedotto Flegreo, primo lotto per 3 miliardi;

completamento acquedotto cons. penisola Sorrentina, primo lotto, per 9 miliardi;

sistemazione idrica scolante sbarramento Ginostra, per 3 miliardi;

schema idrico area Sele-ristrutturazione e potenziamento sistema acquedotto Sele, primo e secondo lotto e area di Sinerchia (tre opere raggruppate), per l'importo complessivo di 13 miliardi.

Dette convenzioni sono state stipulate e i soggetti attuatori hanno in corso le procedure per l'appalto delle opere;

per due opere relative a:

acquedotto per la piana di Paestum, per 10 miliardi;

invaso sud San Guglielmo in agro Lioni, per 6 miliardi, i soggetti attuatori sono stati invitati a stipulare le convenzioni;

per sei opere relative a:

integrazione acquedotto Anacapri, per 5 miliardi;

schema idrico Campania occidentale terminale-San Clemente, per 5 miliardi;

schema idrico Campania occidentale Roccamonfina, per 6 miliardi e 700 milioni;

schema idrico Campania occidentale, area Dominziana, per 16 miliardi e 500 milioni;

schema idrico Cilento-acquedotti Cilento, per 12 miliardi.

Si è in attesa da parte dei soggetti attuatori della documentazione necessaria per procedere poi alla stipula delle relative convenzioni.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

GORIA

(19 marzo 1988)
